

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 89, 502-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri) del Senato della Repubblica, nella seduta del 21 febbraio 1973

modificato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati, nella seduta del 16 maggio 1974 (V. Stampato n. 1822)

d'iniziativa dei senatori PALA, DERIU, ABIS, LIGIOS (89); DI BENEDETTO, CALAMANDREI, GIOVANNETTI (509)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 maggio 1974*

**Facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali
che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Ai connazionali, che, trovandosi nelle condizioni di poter beneficiare della legge 1° aprile 1959, n. 252, devono necessariamente servirsi di mezzi marittimi per raggiungere località del territorio della Repubblica non collegate dalla rete ferroviaria dello Stato sia pure in parte del percorso, è concessa, una volta all'anno ed alle stesse condizioni, la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto di passaggio in seconda

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

classe sulle linee marittime, gestite da società concessionarie dei servizi con le quali il Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri della marina mercantile e dei trasporti e dell'aviazione civile, abbia a tal fine stipulata apposita convenzione.

Tali convenzioni sono approvate con decreto dei Ministri degli affari esteri, della marina mercantile, dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro.

Art. 2.

L'onere derivante dalla concessione, previsto per l'esercizio 1973 in lire 50 milioni, farà carico al capitolo 3092 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3092 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario medesimo e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Identico.